

**Società Interporto di Torino – S.I.TO S.P.A.**

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

---

**Appalto di servizi di raccolta e trasporto  
ad impianti autorizzati di  
recupero/smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani, ivi  
inclusi quelli derivanti dalla raccolta differenziata,  
spazzamento manuale e meccanizzato e prestazioni  
accessorie, da eseguirsi presso l'Interporto di Torino.  
CIG 9036479260.**

---

17 dicembre 2021

## Sommario

<b>TITOLO I.....</b>	<b>3</b>
<b>NORME GENERALI E AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	5
ART. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
ART. 5 – CESSIONE DEL CREDITO.....	8
ART. 6 – REFERENTE DELL'APPALTATORE. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DI S.I.T.O.....	8
ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I DANNI. OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	10
ART. 9 – ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	12
ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	14
ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE.....	16
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.....	18
ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLO.....	20
ART. 14 – PENALI.....	21
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	22
ART. 16 – RECESSO.....	24
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.....	24
ART. 18 – CONTROVERSIE. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
<b>TITOLO II.....</b>	<b>25</b>
<b>NORME DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....</b>	<b>25</b>
ART. 19 – MODALITÀ DI RACCOLTA E TIPOLOGIA DEI MEZZI.....	25
ART. 20 – TIPOLOGIE DI CONTENITORI.....	26
ART. 21 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	29
ART. 22 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO/ALLUMINIO.....	30
ART. 23 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA/CARTONE E DELLA PLASTICA.....	31
ART. 24 – I SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE E PARCHEGGI, PULIZIA DELLE AREE VERDI, LAVAGGIO VIABILITÀ.....	32
ART. 25 – TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	34
ART. 26 – ACCETTAZIONE DEI MEZZI D'OPERA E DELLE ATTREZZATURE.....	35

# TITOLO I

## *Norme Generali e Amministrative*

### **ART. 1 – OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO.**

1. Il presente Capitolato contiene la descrizione e la specificazione delle prestazioni tecniche, amministrative ed economiche per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ad impianti autorizzati di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, ivi inclusi quelli derivanti dalla raccolta differenziata (**Allegato A**, da intendersi esemplificativo e non esaustivo), spazzamento manuale e meccanizzato e prestazioni accessorie, da eseguirsi presso l'Interporto di Torino – Codice, CIG: 9036479260 (“**Servizio**”), come meglio descritti nel Titolo II dedicato alle norme relative allo svolgimento dei servizi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di nettezza urbana, in esecuzione degli articoli 183 e 184, comma 2, lett., b), c), d) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**C.A.M.**) di cui al D.M. dell'11 marzo 2014.
2. Tutte le seguenti prestazioni dovranno essere eseguite entro i limiti del territorio di cui all'allegata planimetria (**Allegato B**), ovvero in tutta l'area interportuale ove insistono gli operatori ubicati nei fabbricati e negli insediamenti dei moduli a sud e a nord della Tangenziale di Torino. A mero titolo indicativo la succitata area, allo stato attuale, oltreché le attività elencate nel presente documento, comprende:
  - 17.500 m circa di strade ad uso pubblico, alcune sono percorribili a senso unico, altre a doppio senso.
  - 26.000 mq circa di parcheggi ad uso pubblico.
  - 360.000 mq circa di aree verdi ed aiuole.
3. Si elencano di seguito le tipologie di servizio a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - A. Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti**
    - A1. Raccolta dei rifiuti urbani e trasporto all'impianto di smaltimento finale.
    - A2. Raccolta differenziata della carta e dei cartoni e trasporto agli impianti di recupero.
    - A3. Raccolta differenziata della plastica e dell'alluminio e trasporto agli impianti di recupero.

A4. Raccolta differenziata del vetro e trasporto agli impianti di recupero.

## **B. Servizi di spazzamento e pulizia delle aree ad uso pubblico**

B1. Spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e dei parcheggi.

B2. Lavaggio delle strade.

B3. Gestione dei cestini stradali.

B4. Raccolta dei rifiuti derivanti dallo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, dei parcheggi.

## **C. Servizi accessori**

C1. Manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sostituzione di attrezzature eventualmente deteriorate.

4. Si specifica che il servizio di raccolta comporta le seguenti attività: trasbordo, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero e relativi servizi accessori.
5. Nell'ambito dei servizi accessori vi rientra anche la seguente attività: l'Appaltatore, in alcune situazioni impreviste, dovrà comunque garantire l'asporto dei rifiuti dal territorio con qualsiasi sistema, anche mediante asporto manuale, qualora tale circostanza si rendesse necessaria per evitare problemi di pubblica salubrit .
6. L'Appaltatore dovr  comunicare mensilmente a S.I.TO i dati relativi ai quantitativi delle raccolte attivate e, a supporto di questi dati, dovr  produrre copia delle ricevute di pesatura e/o bolle di consegna e trasporto, formulari o altro documento equivalente, che attestino qualit , quantit  e destinazione del rifiuto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Tali documenti dovranno essere timbrati e firmati dall'impianto di conferimento.
7. L'Appaltatore dovr , in ogni caso, provvedere a espletare tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalle norme in materia di rifiuti relativamente a tutti i servizi e prestazioni oggetto del presente Capitolato. L'Appaltatore   obbligato a uniformare la propria attivit  a eventuali nuove normative e regolamentazioni che insorgessero durante lo svolgimento delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto.

**ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.**

1. La durata dell'appalto è prevista in n. 1 anno, decorrente dalla data del verbale di consegna del Servizio, per un importo stimato pari a Euro 413.419,61 di cui Euro 2.280,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. S.I.TO si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici – “**Codice**”) di affidare all'aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per ulteriori n. 1 anno. In tal caso, la spesa stimata per tale ulteriore anno è pari a Euro 413.419,61 di cui Euro 2.280,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. L'importo stimato dell'appalto per il periodo complessivo di cui ai precedenti punti 1 e 2 ammonta, quindi, a Euro 826.839,22 di cui Euro 4.560,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
4. La durata del contratto di cui al punto 1 può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli – per S.I.TO – prezzi, patti e condizioni.

**ART. 3 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE.**

1. A fronte dell'esecuzione del Servizio, S.I.TO corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'offerta economica. Tale corrispettivo s'intende remunerativo di tutte le prestazioni, le attrezzature e i materiali occorrenti nonché di tutto quanto necessario e opportuno per l'esecuzione a regola d'arte del Servizio.
2. Il corrispettivo per le prestazioni rese dall'Appaltatore sarà corrisposto mensilmente.
3. Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice.
4. S.I.TO provvederà al pagamento dei corrispettivi a 60 giorni fine mese data fattura (sotto forma di canone mensile) previa verifica della regolarità retributiva e contributiva tramite acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, nonché della corretta esecuzione del Servizio.
5. Ad ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, prevista ai sensi di Legge. Tale ritenuta verrà svincolata all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

6. Si richiama inoltre quanto previsto all'art. 13.3 (Vigilanza e controllo) del presente Capitolato.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti del raggruppamento, saranno vistate e trasmesse dalla capogruppo a S.I.TO alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario a favore di ciascun membro raggruppato. E' espressamente esclusa la responsabilità di un unico accredito bancario a favore della capogruppo.
8. E' fatto obbligo all'Appaltatore che proceda al subappalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, S.I.TO sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. S.I.TO non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 105, comma 13, del Codice.
9. Non è configurabile l'inadempimento né a messa in mora di S.I.TO qualora quest'ultima non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.
10. In ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento da parte S.I.TO non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di recesso, sospensione e/o di riduzione parziale del Servizio.
11. Dal pagamento della rata mensile, sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio delle penali e delle sanzioni applicate in caso di disservizi.
12. Si potrà, tuttavia, non procedere al pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dalla SITO, risulteranno non svolti.
13. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge che ne disciplinano

la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di S.I.TO. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle norme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **ART. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

1. L'Appaltatore assume sin d'ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della legge n. 217/2010 e, in particolare:

- dovrà utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge - alle commesse pubbliche: tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, che l'Appaltatore dovrà comunicare a S.I.TO entro n. 7 giorni dalla loro apertura o dalla loro destinazione al Servizio, e - salvo quanto previsto al comma 3, della medesima legge - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (c.d. obbligo di tracciabilità). Il bonifico bancario o postale dovrà, inoltre, riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere.
- dovrà comunicare formalmente a S.I.TO le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti;
- dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore si obbliga a consentire a S.I.TO di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

2. Il contratto d'appalto sarà sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui, per inadempimento dell'Appaltatore, le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste italiane S.p.a.
3. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente S.I.TO e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
4. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi al Servizio, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore a S.I.TO che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

#### **ART. 5 – CESSIONE DEL CREDITO.**

È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del Servizio; tali cessioni o procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte a S.I.TO.

#### **ART. 6 – REFERENTE DELL'APPALTATORE. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DI S.I.TO.**

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, deve nominare per iscritto un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore addetto al Servizio e al fine di attivare ogni supporto tecnico e informativo che si renda necessario.
2. Il Referente deve:
  - a) avere perfetta conoscenza della situazione logistica e impiantistica di S.I.TO;
  - b) garantire la reperibilità 24 ore su 24;
  - c) essere in grado di intervenire operativamente in caso di emergenza e di verificare eventuali anomalie circa lo stato di sicurezza dell'Interporto.

3. Il Referente risponde direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esecuzione del Servizio.
4. Tutte le comunicazioni formali tra Appaltatore e S.I.TO saranno poste in essere per mezzo del Referente e s'intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato da S.I.TO dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.
5. In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo PEC a S.I.TO, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
6. S.I.TO, prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, si riserva di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto ("D.E.C.") che provvede al coordinamento, alla direzione al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA.**

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia d'importo pari a quanto previsto nell'art. 103 del Codice nella forma della cauzione (in contanti o in titoli di debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
3. La fideiussione, che deve essere rilasciata nelle forme previste dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, deve prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
  - c) l'indicazione dell'operatività entro n. 15 giorni a semplice richiesta scritta di S.I.TO.
4. Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda usufruire delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice, dovrà presentare la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, in originale o copia conforme all'originale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, è necessario che tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo siano in possesso delle certificazioni.

5. La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del contratto e, in caso di riduzione, dovrà essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 5, del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 5, del Codice.

**ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER I DANNI. OBBLIGHI ASSICURATIVI.**

1. L'Appaltatore è responsabile, verso S.I.TO e verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal suo personale o da quello del subappaltatore impiegato nel Servizio e/o in connessione e/o in conseguenza con l'esecuzione del Servizio medesimo.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal D.E.C. alla presenza del Referente. A tale scopo S.I.TO comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto all'Appaltatore.
3. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del contratto e la refusione degli stessi, S.I.TO potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
4. I danni che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati a mezzo PEC a S.I.TO entro n. 3 giorni dall'inizio del loro avverarsi, pena la decadenza del diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione del Servizio non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cure e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/o consequenziale derivante da S.I.TO.
5. L'Appaltatore, alla stipulazione del contratto o al momento della consegna anticipata del Servizio, dovrà essere in possesso di apposita polizza di assicurazione a copertura della propria Responsabilità verso i danni cagionati a impianti, opere e beni preesistenti

- all'interno di S.I.T.O, della propria Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (RCO) stipulata presso primaria compagnia assicuratrice.
6. La polizza dovrà prevedere massimali adeguati al servizio affidato e alla consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore e, comunque, non inferiori all'importo pari a quello di aggiudicazione.
  7. La polizza dovrà avere validità dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto ovvero dalla data del verbale di consegna del Servizio in caso di consegna urgente, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
  8. La Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00.
  9. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per gli autoveicoli e i ciclomotori utilizzati per l'espletamento del Servizio.
  10. L'Appaltatore dovrà, altresì, stipulare un'adeguata polizza assicurativa pluriuso (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti o ad uso e concessione privata, fermo restando l'estensione della copertura assicurativa ai contenitori ubicati o movimentati nelle aree ad uso pubblico e nei piazzali delle utenze interportuali.
  11. Resta in ogni caso ferma la esclusiva responsabilità dell'appaltatore per infortuni e danni, con totale esonero di S.I.T.O e dei suoi rappresentanti.
  12. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.
  13. L'Appaltatore è tenuto a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dell'assicuratore a seguito di denuncia del sinistro.
  14. Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, sarà necessaria la produzione di specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto.
  15. L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto a S.I.T.O qualsiasi variazione al testo della polizza.

16. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza presentata dalla mandataria copre, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle mandanti.

#### **ART. 9 – ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.**

1. Il Servizio oggetto di affidamento è da considerare ad ogni effetto un servizio pubblico essenziale. In caso di sciopero del personale impiegato nel Servizio, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2. Il Servizio non potrà in nessun caso essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate. Non sono considerate causa di forza maggiore, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il Servizio dovrà essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.
3. Il Servizio dovrà essere garantito in maniera continuativa e indipendentemente dalle ferie, permessi, dalle malattie, dagli infortuni o altro. Le sostituzioni del personale per ferie, permessi o altre cause conosciute in anticipo dall'Appaltatore, dovranno essere comunicate a S.I.TO almeno un giorno prima mentre quelle per cause impreviste dovranno essere comunicate immediatamente a S.I.TO affinché sia possibile procedere al controllo dell'identità del sostituto.
4. L'Appaltatore dovrà garantire la sostituzione, su richiesta di S.I.TO, del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo oppure la sostituzione su richiesta di S.I.TO del personale negligente o inadeguato all'assolvimento del ruolo professionale assegnato: la sostituzione dovrà sempre avvenire con personale in possesso degli stessi requisiti.
5. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, SITO avrà comunque facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.
6. Qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale del Servizio sia ingiustificata, SITO potrà disporre la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
7. Sarà cura dell'Appaltatore garantire la stabilità dei contenitori, onde evitare eventuali imprevisti spostamenti, e mantenere tutte le aree ove gli stessi sono ubicati - comprese le isole ecologiche - accuratamente pulite, sgombre da ogni genere di immondizia e da tutto quanto (compresi oggetti ingombranti) possa, in qualsiasi modo, disturbare la pubblica circolazione o costituire pericolo

per l'igiene o il decoro. In particolare, dovrà provvedere all'asporto dei rifiuti abbandonati nei pressi dei contenitori dei rifiuti o sulla viabilità interportuale.

8. L'Appaltatore esegue il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto, nella propria offerta tecnica ed economica, nonché nel rispetto della normativa applicabile.
9. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell'Appaltatore nel rispetto delle direttive impartite da S.I.TO.
10. Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati nel Servizio dovranno corrispondere ai requisiti tecnici per il regolare e corretto svolgimento delle prestazioni ed essere dotati delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia.
11. L'Appaltatore sarà considerato responsabile, e quindi tenuto al risarcimento, per i danni causati dai mezzi, attrezzature e/o addetti durante l'esecuzione del Servizio, anche in aree private nelle quali è stato autorizzato l'accesso, sollevando totalmente S.I.TO da ogni onere e responsabilità.
12. L'Appaltatore dovrà disporre di mezzi e di organico sufficienti e idonei (per numero e qualifica) a garantire il corretto e puntuale espletamento del Servizio.
13. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente a S.I.TO i nominativi e i dati anagrafici del personale addetto al Servizio, con le rispettive qualifiche, documento d'identità e il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve garantire; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di ogni successiva variazione del personale e dell'orario assegnato a ciascun operatore.
14. L'Appaltatore dovrà altresì produrre l'elenco dei mezzi utilizzati per ogni servizio specifico, aggiornandolo nel tempo.
15. L'Appaltatore è tenuto a impartire al personale addetto al Servizio tutte le informazioni necessarie per il suo corretto svolgimento e sarà ritenuto responsabile di ogni disfunzione o carenza o inadeguatezza tecnica, organizzativa e funzionale del Servizio.
16. L'Appaltatore deve garantire il rispetto delle norme in materia di retribuzione, assistenza, previdenza e sicurezza di cui ai successivi artt. 10 e 11.
17. L'Appaltatore si obbliga a presentare, su richiesta di S.I.TO, copia di tutti i documenti idonei a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, l'assolvimento degli oneri derivanti dalle assicurazioni sociali e quelli derivanti da infortuni sul lavoro.
18. L'Appaltatore dichiara di accettare sin d'ora tutte le verifiche e i controlli effettuati da S.I.TO e previsti dalla vigente normativa applicabile alla presente procedura.

19. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di tutti gli strumenti operativi (cellulare, gilet o giaccone ad alta visibilità, utensili manuali, ...) necessari allo svolgimento del Servizio nonché di divisa decorosa e adeguata al Servizio medesimo.
20. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, i mezzi e le attrezzature utilizzate in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, e a sostituire con un mezzo di scorta quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti, in modo tale da garantire sempre la regolarità del Servizio.
21. L'Appaltatore sarà tenuto ad informare tempestivamente S.I.TO di eventuali difformità dei rifiuti presi in carico rispetto a quelli oggetto del presente appalto, al fine di porre quest'ultima nella condizione di procedere allo smaltimento dei rifiuti difformi. Eventuali sanzioni amministrative comminate a S.I.TO, a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate dall'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi l'unico responsabile.
22. L'Appaltatore deve comunicare a mezzo PEC a S.I.TO le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del Servizio (ad esempio, il mancato rispetto da parte degli utenti interportuali, delle regole sul conferimento).
23. E' fatto obbligo di denunciare a S.I.TO qualsiasi irregolarità, quali getto abusivo di materiale, deposito di rifiuto o altro sulla viabilità interportuale.

#### **ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA.**

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – “**T.U.S.L.**”) e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile al settore merceologico di competenza.
3. Qualora l'Appaltatore non provveda direttamente alla dotazione di cui al precedente punto 2, detta dotazione di lavoro verrà acquistata da S.I.TO, con spesa a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. L'Appaltatore, a sua cura e spese, deve fornire un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore contenente una fotografia formato tessera e le generalità del lavoratore, oltre che

l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e riportare l'inciso “servizio di gestione rifiuti”.

5. L'Appaltatore fornisce al personale dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'espletamento delle proprie attività nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza-collettive e individuali-adottate in relazione a tali attività, nonché a garantire programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.
6. S.I.TO ha predisposto un D.U.V.R.I., determinando i costi relativi alla sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
7. L'Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre le procedure di sicurezza in base alle quali S.I.TO aggiornerà il D.U.V.R.I. che costituirà parte integrante del Contratto d'appalto e che potrà essere oggetto di aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.
8. Nel predetto documento i costi stimati per la sicurezza su base annua sono pari a Euro 2.280,00, non sono soggetti a ribasso di gara e sono stati individuati soli in relazione alle attività dei sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento. Qualora in sede di sopralluogo o riunione di coordinamento, emergano ulteriori rischi da interferenza, gli stessi saranno normati con apposito D.U.V.R.I..
9. Tutte le attrezzature, le macchine e i mezzi utilizzati per l'espletamento del Servizio devono rispettare integralmente le normative di sicurezza vigenti. Al fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Appaltatore dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dal Datore di Lavoro, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste dal T.U.S.L. (datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS, ...); dovranno essere altresì rilevabili anche tutte le altre attività conferite all'esterno, riguardanti la materia.
10. Si precisa che, nell'espletamento del Servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici: di seguito si fornisce un elenco, in via esemplificativa e non tassativa, dei possibili fattori di rischio connessi alle attività:
  - a) nelle strade, nei parcheggi e comunque in tutte le aree aperte al traffico veicolare sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori;

- b) attività svolte su spazi aperti al pubblico (parcheggi, viabilità, ...);
- c) presenza oppure utilizzo di materiali chimici (prodotti per il diserbo, ...);
- d) presenza di materiali derivanti da urti, tagli, quali vetro e metalli;
- e) presenza di polveri e di possibili materiali incogniti conferiti scorrettamente e abusivamente;
- f) presenza di rischi generici determinati dalle attività insediate nell'Interporto di Torino;
- g) oggetti vari abbandonati da parte di ignoti, con potenziale rischio di tipo biologico.

**ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE.**

1. L'Appaltatore subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale dell'Appaltatore uscente che, in relazione al Servizio da svolgere, è necessario impiegare per una corretta e regolare esecuzione dell'appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante.
2. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, al settore e alla località in cui si svolge il Servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per il settore. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti e contratti, pongono a suo carico.
4. Tutto il personale, compreso quello giornaliero, deve essere iscritto agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e comunicare a S.I.T.O, entro n. 5 giorni dalla stipulazione del Contratto o dalla eventuale consegna anticipata del Servizio nelle more della stipulazione, e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, i nominativi del personale addetto al Servizio, nonché presso quali uffici provinciali INAIL e INPS ha provveduto ad assicurarli, citando il numero di posizione assicurativa.
5. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, accertato da S.I.T.O o segnalato dalla competente Direzione Provinciale del lavoro, la stessa S.I.T.O ne darà comunicazione all'Appaltatore e, se del caso, anche alla citata Direzione Provinciale, e procederà alla

detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti. Per le trattenute sui pagamenti, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione a S.I.TO né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi n. 15 giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, S.I.TO pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi sopra citati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e pertanto titolo a favore di S.I.TO per risolvere il contratto, previa comunicazione all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
7. Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con S.I.TO che non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese, cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse al personale dell'Appaltatore o per attività inerenti il Servizio da esso svolto.
8. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di S.I.TO e di ogni indennizzo. S.I.TO rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con il Servizio.
10. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalle A.S.L. territorialmente competenti e da ogni altra Autorità preposta, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione

sanitaria e igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

11. Ai sensi delle vigenti normative di riferimento, si precisa che le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.**

1. E' vietata la cessione del contratto, anche parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata da SITO, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla SITO.
2. In relazione al subappalto si applica la disciplina prevista all'art. 105 del Codice come modificata dall'art. 49 del recente D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21 per cui, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice, non potrà essere affidata a terzi prevalente esecuzione del contratto.
3. Per poter svolgere una prestazione di subappalto, l'Appaltatore - sempre che abbia già indicato al momento dell'offerta di volersi avvalere di tale istituto - deve presentare a S.I.TO la seguente documentazione almeno n. 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni:
  - richiesta di autorizzazione al subappalto con l'indicazione della denominazione/ragione sociale dell'impresa subappaltatrice;
  - copia del contratto di subappalto che:
    - deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo; in caso di consorzio è quest'ultimo, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere in qualità di appaltatore il contratto di subappalto;
    - deve riportare l'indicazione del CIG dell'appalto principale;
    - deve contenere una clausola, a pena di nullità del medesimo contratto, con cui le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i.; in particolare, l'Appaltatore e il subappaltatore: (i) devono prevedere

l'obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari collegati all'esecuzione del contratto di subappalto, con esclusione di quelli per i quali non sussiste tale obbligo ai sensi della legge n. 136/10; (ii) devono impegnarsi a dare immediata comunicazione a S.I.TO e alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/10; (iii) devono obbligarsi a riportare il CIG in ciascun pagamento relativo all'esecuzione dell'appalto;

- deve individuare chiaramente le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dall'art. 49 della L. n. 108/21: (i) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve impegnarsi a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l'applicazione dei medesimi C.C.N.L., qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto; (ii) l'Appaltatore deve impegnarsi a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; (iii) l'Appaltatore deve prendere atto di essere solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 29 d.lgs. n. 276/03 nonché degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- deve contenere una clausola nella quale l'Appaltatore prende atto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, di essere responsabile in solido con il Subappaltatore nei confronti di S.I.TO in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto;
- deve contenere una clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte di S.I.TO S.p.A.
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore, anche per estratto (in copia dichiarata conforme), oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;

- possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
  - ad integrazione del D.U.R.C. che verrà generato da S.I.TO S.p.A., dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oppure D.G.U.E. con cui il subappaltatore dichiara:
    - l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 4 e 5, del Codice;
    - l'assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice in capo ai soggetti apicali di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo Codice;
    - dichiarazione in merito all'eventuale iscrizione in *white list* di cui indica i relativi estremi;
  - dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. da rendersi a cura dell'Appaltatore e del subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti. Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da imprese riunite o consorziate la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;
  - copia del documento d'identità in corso di validità dei soggetti dichiaranti.
1. L'Appaltatore dovrà trasmettere a S.I.TO, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta a S.I.TO le fatture quietanzate del subappaltatore/i entro il predetto termine, la medesima S.I.TO sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
  2. S.I.TO provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi contemplati dall'art. 105, comma 13, del Codice.
  3. Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLO**

1. SITO provvederà alla vigilanza e al controllo del Servizio a mezzo del Direttore dell'esecuzione.
2. Sarà cura dell'Appaltatore fornire tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente attestante gli avvenuti conferimenti dei rifiuti e/o dei materiali raccolti presso i centri autorizzati. L'Appaltatore sarà tenuto, in particolare, a fornire il certificato di avvenuto

smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto. L'appaltatore sarà tenuto, inoltre, alla corretta compilazione di tutti i formulari di trasporto dei rifiuti, che dovranno essere consegnati all'Appaltatore entro n. 48 ore dalla data di compilazione relativa al trasporto effettuato.

3. L'Appaltatore dovrà fornire **Report mensili**, in accompagnamento alla fattura mensile, in cui dovranno essere evidenziati i quantitativi totali di rifiuti raccolti, i quantitativi delle singole frazioni avviate allo smaltimento o recuperate. In particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti urbani dovrà risultare l'ora di arrivo agli impianti di smaltimento e le relative bolle di peso. Tali **report** dovranno essere forniti in forma cartacea o su supporto informatico concordato con SITO ed essere firmati dall'Appaltatore.
4. SITO si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sui rifiuti da conferire in discarica, sulle frazioni recuperate e destinate al riciclaggio, sui mezzi, sulle attrezzature e sul personale impiegato. L'Appaltatore s'impegna, pertanto, sin d'ora di porre SITO in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l'opera dei soggetti delegati alle verifiche.
5. E' vietato raccogliere con lo stesso mezzo e contemporaneamente tipologie di rifiuti diversi.
6. **I cassonetti utilizzati per l'espletamento del Servizio sono numerati e, nello svolgimento del Servizio, dovrà essere verificata la corrispondenza dei cassonetti utilizzati dagli utenti (quantità, tipologia e numerazione). Di tale verifica dovrà essere consegnata periodicamente alla SITO specifica reportistica suddivisa per utente.**

#### **ART. 14 – PENALI.**

1. S.I.TO si riserva di applicare la penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale nei seguenti casi:
  - a) per mancato servizio per un'intera giornata;
  - b) per servizio espletato parzialmente in una giornata (ad esempio servizio non svolto presso alcune utenze, strade, aree verdi, ecc.);
  - c) per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del Servizio;
  - d) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per mancato rispetto degli ulteriori obblighi e delle norme contenute nel presente capitolato.
  - e) Per mancato rispetto dei termini contrattuali e/o della periodicità.
2. Si applicherà quanto previsto dall'Art. 113–bis. (Termini di pagamento – Clausole penali) comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi.
3. Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Direttore dell'esecuzione e comunicate al R.U.P..

4. Tali infrazioni saranno quindi segnalate per iscritto, a mezzo PEC, all'Appaltatore, il quale dovrà, entro e non oltre 5 giorni naturali, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate le osservazioni pervenute o trascorso inutilmente il termine anzidetto, S.I.TO applicherà la penale come sopra determinata.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da S.I.TO, quest'ultima, senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.
6. L'ammontare delle penali e dell'esecuzione in danno sarà trattenuto da S.I.TO sulla rata mensile.
7. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da S.I.TO.
8. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, S.I.TO avrà diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere comunque ricostituito nella sua integrità entro n. 15 giorni decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.
9. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato, il R.U.P. promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto.

**ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

1. S.I.TO, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 14, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare, S.I.TO assegna un termine non inferiore a n. 10 giorni, salvo i casi d'urgenza, entro cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, S.I.TO può risolvere il contratto.
2. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, S.I.TO comunica mediante PEC all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di n. 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, S.I.TO può proporre la risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo, configurano grave inadempimento:
  - a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;

- b) violazioni in materia di sicurezza;
  - c) violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi;
  - d) ingiustificate interruzioni del Servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità.
3. S.I.T.O può, altresì, disporre la risoluzione del contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
  - b) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - c) applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
  - d) cessione totale o parziale del contratto;
  - e) subappalto non autorizzato.
5. Al ricorrere di una delle circostanze di cui al precedente punto 4, S.I.T.O comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da S.I.T.O, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addivenire alla stipulazione di nuovo contratto.
6. La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto di S.I.T.O al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
7. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, S.I.T.O si riserva di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei Servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi da S.I.TO all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da S.I.TO a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.
9. Nelle ipotesi di cui all'art. 110 del Codice, che si richiama integralmente, S.I.TO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ART. 16 – RECESSO.**

1. S.I.TO si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione.
2. In tal caso, all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

#### **ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che, per legge, fanno carico a S.I.TO. Tutte le spese a cui darà luogo il contratto e quelle a esso successive e conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti di S.I.TO, come pure tutte le tasse, imposte e i diritti di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento dei Servizi.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, della copia del contratto.
3. Le spese di pubblicazione del bando di gara sostenute da S.I.TO saranno rimborsate dall'Appaltatore entro n. 60 giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART. 18 – CONTROVERSIE. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

1. Qualora sorgano contestazioni sul presente appalto tra S.I.TO e l'Appaltatore, si procederà ai sensi dell'art. 206 del Codice e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Le controversie, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, e nascenti dal presente appalto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.
3. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

## Titolo II

### *Norme di svolgimento dei servizi*

#### **ART. 19 – MODALITA' DI RACCOLTA E TIPOLOGIA DEI MEZZI**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e delle frazioni differenziate della carta/cartone, della plastica e del vetro/alluminio verrà attuato di norma con la separazione dei flussi e con il posizionamento prevalente di contenitori all'interno dei piazzali delle utenze interportuali e parzialmente sul sedime stradale. Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutta l'area compresa nei moduli a nord e a sud della Tangenziale dell'Interporto di Torino.
2. La SITO si riserva di chiedere adeguamenti o modifiche agli itinerari di raccolta previsti inizialmente, allo scopo di razionalizzare l'intero sistema.
3. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili, nonché di meccanismi per il sollevamento e svuotamento di bidoni con idonei attacchi DIN (240, 1100 litri).
4. E' fatto obbligo alla Ditta stessa di astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente Capitolato od a quanto indicato dall'Ufficio Tecnico della SITO.
5. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti scorretti dovrà essere inviato con cadenza quindicinale agli Uffici competenti della SITO per i provvedimenti del caso.

6. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'Appaltatore; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.
7. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, animali randagi ecc.) si trovassero sparsi sul suolo.
8. Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni e gli orari di seguito indicati. Eventuali cambiamenti di orari, dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dalla SITO.
9. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata.
10. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro un tempo da concordare con l'Ufficio Tecnico della Committente.
11. Per tutti i servizi prestati, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla SITO l'orario di inizio del servizio ed il percorso seguito dalle squadre di raccolta.
12. Il trasporto fino all'impianto di smaltimento e di stoccaggio e/o trattamento verrà eseguito alle condizioni previste al successivo articolo 25 "Trasporto dei rifiuti".
13. Lo spostamento del giorno di raccolta, in via eccezionale e/o per cause di forza maggiore (ad es. sciopero), verrà comunicato, a spese dell'Appaltatore, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo agli Uffici competenti della SITO e, se è il caso anche agli utenti interportuali.
14. Si allega al presente Capitolato la relativa Planimetria dell'area interportuale contrassegnata come **Allegato B**, indicante:
  1. Viabilità, aree verdi e parcheggi;
  2. Planimetria dell'area ove sono dislocati i contenitori (**Allegato C**), suddivisi per tipologia di frazioni raccolte, nel rispetto del numero e delle tipologie dei contenitori previsti nel presente Capitolato.

## ART. 20 – TIPOLOGIE DI CONTENITORI

1. I contenitori presenti sono tutti usati servibili.
2. Il numero dei contenitori è il seguente:
  - n. 131 cassonetti da lt. 1100 per rifiuti urbani;
  - n. 106 cassonetti da lt. 1100 per raccolta differenziata carta/cartone;
  - n. 98 cassonetti da lt. 1100 per raccolta differenziata plastica;

- n. 19 cassonetti da lt. 240 per raccolta differenziata vetro e alluminio.

3. I contenitori sono conformi alle prescrizioni delle seguenti normative:

- UNI EN 840 – 1 per le dimensioni e la progettazione
- UNI EN 840 – 2
- UNI EN 840 – 3
- UNI EN 840 – 5 per requisiti prestazionali e metodi di prova
- UNI EN 840 – 6 per requisiti di igiene e sicurezza
- UNI EN 12574-1; 12574 – 2; 12574 – 3
- UNI 5743
- UNI ISO 9227

4. I contenitori rispettano i seguenti requisiti:

- a. materiale: il contenitore ed il coperchio in polietilene ad alta densità (HDPE) per i contenitori con ruote da 1100 litri;
- b. resistenza: il contenitore è sufficientemente resistente dal punto di vista costruttivo per supportare un carico di 0.4 kg/dm<sup>3</sup> moltiplicato per il volume nominale. Materiale, spessori, nervature rinforzi ed assemblaggio sia del contenitore che del coperchio tali da garantire l'utilizzo del contenitore senza deformazioni a temperature esterne da – 20° C a + 40° C e garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbalzi ripetuti e alle aggressioni da agenti chimici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti;
- c. dimensioni e forma tali da assicurare la capacità richiesta e le seguenti condizioni:
- d. durante lo svuotamento non dovranno verificarsi interferenze con gli organi di compressione in movimento nella tramoggia di carico;
- e. durante l'eventuale lavaggio del contenitore con le attrezzature lavacontenitori non dovranno verificarsi interferenze con gli organi di lavaggio;
- f. movimentabili dai dispositivi alzavolta contenitori “tipo a pettine” e/o DIN installati sui veicoli;
- g. il bordo di attacco frontale per la movimentazione del contenitore con i dispositivi alza volta contenitori dei veicoli dovrà essere a pettine, con una doppia nervatura di rinforzo, e dovrà corrispondere alla norma UNI EN 840;
- h. il colore è o è stato amalgamato in sede di preparazione del polietilene;
- i. trattamenti protettivi: tutte le parti in plastica sono state trattate contro i raggi ultravioletti.

5. I contenitori hanno **almeno** le seguenti caratteristiche:

#### **a) BIDONE**

- Volumetria di 240 litri
- Due ruote gommate;
- Coperchio incernierato;
- Maniglie per apertura del coperchio;
- Attacco frontale a pettine norma UNI EN 840-1;
- Segnaletica stradale rifrangente;
- Impugnatura per la movimentazione manuale ricavata in prossimità della cerniera del coperchio per i contenitori carrellati;
- Colore Blu (Vetro/Alluminio);
- Adesivo ben visibile indicante il giorno di svuotamento (Giovedì);
- Adesivo ben visibile indicante il numero assegnato al contenitore.

#### **b) CASSONETTO**

- Volumetria di 1100 litri;
- Quattro ruote piroettanti di cui due con freno;
- Coperchio piano incernierato;
- Maniglie e/o pedaliera per apertura del coperchio;
- Attacco frontale a pettine e attacco “maschio” DIN a norma UNI EN 840-2 e 840-3;
- Segnaletica stradale rifrangente;
- Impugnatura per la movimentazione manuale;
- Colori Grigio o Verde (RU) – Bianco (Carta) – Giallo (Plastica);
- Adesivo ben visibile indicante i giorni di svuotamento (lunedì – mercoledì – venerdì per RU, martedì per carta e plastica);
- Adesivo ben visibile indicante il numero assegnato al contenitore.

#### **6. Tutti i contenitori rispondono alle norme di legge vigenti e in particolare:**

- a) alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale
- b) alle norme contenute nel DPR 27/4/55 n. 547, nel D.Lgs 81/2008, nel DPR 19/3/56 n. 303, nella legge 1/3/68 n. 186, nel D.L. 1/8/1991 n. 277, nelle Direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE nelle successive integrazioni e modificazioni e a tutte le norme antinfortunistiche;
- c) ai disposti contenuti nel DPR 24/05/1988 n. 224 in materia di responsabilità dei prodotti difettosi, ai fini della tutela del committente.

7. E' fatto obbligo all'Appaltatore di movimentare i contenitori dei rifiuti urbani, carta/cartone, plastica e vetro/alluminio presso gli utenti e presso i parcheggi ad uso pubblico come previsto all'**allegato C**.

#### **ART. 21 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. La raccolta dei Rifiuti Urbani riguarda lo svuotamento dei contenitori posizionati prevalentemente all'interno dei piazzali delle utenze interportuali e parzialmente su sedime stradale, che generano tale tipologia di rifiuti in orari e con modalità predefinite.
2. Stante i posizionamenti di cui all'**allegato C** lo svuotamento dovrà avvenire nelle giornate del **lunedì – mercoledì – venerdì**.
3. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento verrà eseguito **esclusivamente** a partire dalle ore 7:00, salvo diverse indicazioni degli Uffici competenti della SITO.
4. Lo svuotamento dei contenitori deve avvenire in modo da non comportare spargimento di materiale al suolo, né sollevamento di polvere. Sarà cura dell'operatore provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo privato o pubblico.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore rilevi costanti cumuli di rifiuti depositati all'esterno dei contenitori a causa del completo riempimento di questi, è tenuto a darne comunicazione alla SITO che valuterà in merito alla necessità di un eventuale incremento del numero dei contenitori.
6. E' fatto obbligo agli operatori addetti allo svuotamento ricollocare i contenitori, ad operazione avvenuta, nella posizione di prelievo, adottando le cautele necessarie per evitare danneggiamenti ai contenitori stessi, a persone, ad animali e cose, agli automezzi in sosta, alle infrastrutture pubbliche e private.
7. I mezzi dovranno essere dotati di attrezzatura alzavolta cassonetti.
8. Nel corso dell'appalto la SITO potrà variare le modalità di esecuzione del servizio previo accordo con l'Appaltatore.
9. Il rifiuto urbano raccolto dovrà essere trasportato all'impianto di smaltimento con le modalità di cui all'art. 25.
10. **Si precisa sin d'ora che verrà verificato il peso dei mezzi dell'Aggiudicatario in entrata e in uscita per la raccolta dei rifiuti urbani da conferire in discarica, relativamente a tutto il complesso interportuale, presso apposito sito di pesatura opportunamente individuato dall'Ente Appaltante.**

11. I contenitori nuovi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani dovranno essere di colore **GRIGIO o VERDE**.

#### **ART. 22 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO/ALLUMINIO**

1. La raccolta differenziata del vetro, riguarderà lo svuotamento di cassonetti carrellati posizionati c/o utenze selezionate dell'area interportuale.
2. I contenitori carrellati, n. 19 della capacità di 240 litri, di cui all'**allegato C**, dovranno essere svuotati con frequenza settimanale nella giornata di **giovedì**.
3. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di recupero, verrà eseguito **esclusivamente** dalle ore 7:00, salvo diverse indicazioni degli uffici competenti della SITO.
4. Detto servizio è rivolto alle attività potenzialmente produttrici della frazione vetrosa di rifiuti urbani agli urbani.
5. Lo svuotamento dei contenitori deve avvenire in modo da non comportare spargimento di materiale al suolo, né sollevamento di polvere. Sarà cura dell'operatore provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore rilevi costanti cumuli di rifiuti depositati all'esterno dei contenitori a causa del completo riempimento di questi, è tenuto a darne comunicazione alla SITO che valuterà in merito alla necessità di un eventuale incremento del numero di contenitori.
7. E' fatto obbligo agli operatori addetti allo svuotamento ricollocare i contenitori, ad operazione avvenuta, nella posizione di prelievo, adottando le cautele necessarie per evitare danneggiamenti ai contenitori stessi, a persone, ad animali e cose, agli automezzi in sosta, alle infrastrutture pubbliche e private.
8. I mezzi dovranno essere dotati di attrezzatura alzavolta cassonetti, possibilmente con sistema di trasferimento rifiuti verso la cabina e sistema di ribaltamento cassonetto tale da impedire che il materiale conferito fuoriesca dal cassonetto stesso.
9. Il vetro/alluminio raccolto presso le utenze selezionate dovrà essere trasportato all'impianto di recupero indicato dalla Ditta appaltatrice, come previsto all'art. 25.
10. I ricavi percepiti dal relativo conferimento potranno essere introitati direttamente dalla Ditta appaltatrice, secondo le disposizioni di cui all'art. 25.
11. **Si precisa sin d'ora che verrà verificato il peso dei mezzi dell'Aggiudicatario in entrata e in uscita per la raccolta dei rifiuti vetro/alluminio da conferire ad impianti di recupero.**

*relativamente a tutto il complesso interportuale, presso apposito sito di pesatura opportunamente individuato dall'Ente Appaltante.*

12. *I contenitori nuovi adibiti alla raccolta del vetro/alluminio dovranno essere di colore **BLU**.*

## **ART. 23 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA/CARTONE E DELLA PLASTICA**

1. La raccolta differenziata della plastica riguarderà lo svuotamento di cassonetti carrellati posizionati c/o utenze selezionate dell'area interportuale.
2. I cassonetti, n. 106 per la carta/cartone e n. 98 per la plastica della capacità di 1100 litri, di cui all'**allegato C**, dovranno essere svuotati con frequenza settimanale nella giornata del **martedì**.
3. E' previsto inoltre tutti i **lunedì** il ritiro della carta presso gli uffici della S.I.T.O. ubicati al quinto piano del PALASITO.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di recupero, verrà eseguito **esclusivamente** dalle ore 7:00, salvo diverse indicazioni degli uffici competenti della SITO. Dalle ore 7:00 dovrà essere raccolta la carta/cartone ed avviata all'impianto di recupero. Conseguentemente il medesimo automezzo provvederà alla raccolta della plastica per il successivo trasporto all'impianto di recupero.
5. Detto servizio è rivolto alle attività potenzialmente produttrici di imballaggi primari e secondari in plastica e cartone.
6. Lo svuotamento dei contenitori deve avvenire in modo da non comportare spargimento di materiale al suolo, né sollevamento di polvere. Sarà cura dell'operatore provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore rilevi costanti cumuli di rifiuti depositati all'esterno dei contenitori a causa del completo riempimento di questi, è tenuto a darne comunicazione alla SITO che valuterà in merito alla necessità di un eventuale incremento del numero di contenitori.
8. E' fatto obbligo agli operatori addetti allo svuotamento ricollocare i contenitori, ad operazione avvenuta, nella posizione di prelievo, adottando le cautele necessarie per evitare danneggiamenti ai contenitori stessi, a persone, ad animali e cose, agli automezzi in sosta, alle infrastrutture pubbliche e private.
9. I mezzi dovranno essere dotati di attrezzatura alzavolta cassonetti.
10. La carta/cartone e la plastica raccolti presso le utenze selezionate dovranno essere trasportati agli impianti di recupero indicati dalla Ditta appaltatrice, come previsto all'art. 25.

11. I ricavi percepiti dal relativo conferimento potranno essere introitati direttamente dalla Ditta appaltatrice, secondo le disposizioni di cui all'art. 25.
12. *Si precisa sin d'ora che verrà verificato il peso dei mezzi dell'Aggiudicatario in entrata e in uscita per la raccolta dei rifiuti carta/cartone e della plastica da conferire ad impianti di recupero, relativamente a tutto il complesso interportuale, presso apposito sito di pesatura opportunamente individuato dall'Ente Appaltante.*
13. *I cassonetti nuovi adibiti alla raccolta della plastica dovranno essere di colore **GIALLO**.*
14. *I cassonetti nuovi adibiti alla raccolta della carta dovranno essere di colore **BIANCO**.*

#### **ART. 24 – I SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE E PARCHEGGI, PULIZIA DELLE AREE VERDI, LAVAGGIO VIABILITA'**

Il presente articolo disciplina i seguenti servizi da effettuarsi dalle ore 6:00, su tutte le aree interportuali ad uso pubblico comprese nell'allegata planimetria contraddistinta con lettera B.

- 1) spazzamento stradale e parcheggi;
- 2) pulizia aiuole, aree verdi e relativi camminamenti;
- 3) gestione cestini stradali;
- 4) lavaggio stradale;
- 5) servizi di emergenza.

##### 1 - Il servizio di spazzamento stradale e parcheggi

- a) Il servizio viene espletato con diverse tecniche, quali quella meccanizzata e quella manuale di mantenimento.
- b) In diversi momenti organizzativi la struttura del servizio prevede interventi di tipo meccanizzato, che si integra con quello manuale di mantenimento. I nastri lavorativi sono indicati nelle schede allegate.
- c) I veicoli sono impiegati su un unico turno giornaliero, su un'unica zona di intervento e con frequenza di intervento 2 giorni alla settimana, Giovedì e Sabato, differenziata ed integrata tra lo spazzamento meccanizzato e lo spazzamento manuale.
- d) Il suddetto servizio dovrà essere svolto durante il periodo da aprile a novembre.

##### 2 - La pulizia aiuole, aree verdi e relativi camminamenti

- a) Il servizio viene espletato con tecnica manuale.
- b) Gli interventi vengono effettuati su un unico turno giornaliero e con frequenza settimanale per ogni zona programmata.

- c) Nel servizio in essere è compresa la rimozione delle foglie dai camminamenti pedonali, dai marciapiedi, dai parcheggi del PalaSITO e del POD nonché dalla viabilità.
- d) E' compresa altresì la pulizia delle aree verdi e delle aree indicate al precedente punto c).

### 3 - La gestione dei cestini stradali

- a) Il servizio della gestione dei cestini, giornaliero per cinque giorni alla settimana prevede, il costante ricambio del sacco e/o la conseguente raccolta dei materiali contenuti nei cestini gettacarta appositamente posizionati, contestualmente alle operazioni di spazzamento manuale delle aree verdi di cui al precedente punto 2.
- b) Sono posizionati n. 97 cestini zincati, se necessario completi di palo in tubo tondo zincato, da 20-30 litri nelle aree verdi e nei parcheggi.
- c) L'individuazione dei siti in cui collocare eventuali nuovi cestini dovrà essere preventivamente concordata con la S.I.TO SpA prima della fornitura e posa.
- d) La gestione ovvero la manutenzione dei cestini è a carico dell'Appaltatore.

### 4 - Il lavaggio stradale

- a) Dovrà essere espletato con idoneo mezzo meccanico (autobotte con acqua ad alta pressione), sull'area individuata dalla planimetria allegata con frequenza di intervento settimanale – martedì e giovedì durante il periodo da giugno a settembre.
- b) L'approvvigionamento di acqua durante il servizio è assicurato dalla Ditta appaltatrice.
- c) In caso di necessità, previ accordi fra le parti, la S.I.TO potrà mettere a disposizione il rifornimento idrico per lo svolgimento del servizio in questione.

Si precisa che, per quanto concerne il servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, la ditta Appaltatrice dovrà esaminare congiuntamente tra le competenti parti aziendali la tematica concernente le caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché le modalità di svolgimento delle mansioni e le connesse condizioni operative di lavoro del conducente monoperatore addetto al servizio di raccolta, anche nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria.

## ART. 25 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani nonché i residui derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e dalla svuotatura dei cestini, dovranno essere trasportati e conferiti ad impianto autorizzato per lo smaltimento finale convenzionato con l'Appaltatore. Tale convenzione e/o contratto dovrà avere validità per l'intera durata del presente appalto. **Qualora la SITO si convenzionasse con altro impianto sito nella Provincia di Torino, diverso da quello proposto dall'Appaltatore, quest'ultimo avrà l'obbligo di conferirvi i succitati rifiuti, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi.** Il trasporto e il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. La carta/cartone, la plastica ed il vetro/alluminio, derivanti dalla raccolta di cui ai servizi oggetto d'appalto, dovranno essere trasportati e conferiti ad idonei impianti di stoccaggio e/o trattamento, finalizzati al recupero dei rispettivi materiali, ovvero ad impianti aderenti ai Consorzi di Filiera del CONAI, di cui alle vigenti normative di riferimento. Detti impianti dovranno essere convenzionati con l'Appaltatore per l'intera durata del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti da detti conferimenti rimangono in capo esclusivo all'Appaltatore, così come il ricavato derivante dalla vendita di detti materiali recuperati, che potrà essere direttamente introitato dall'Appaltatore medesimo.
3. L'Appaltatore dovrà altresì conferire i reflui derivanti dal lavaggio stradale ed eventualmente dei cassonetti in idoneo impianto di smaltimento, debitamente autorizzato e convenzionato con l'Appaltatore per tutta la durata del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti da detti smaltimenti finali rimangono in capo esclusivo all'Appaltatore.
4. La raccolta, il trasporto e la consegna sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.
5. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, alle cose né danno all'ambiente.

## **ART. 26 – ACCETTAZIONE DEI MEZZI D'OPERA E DELLE ATTREZZATURE**

1. Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà fornire alla S.I.TO Spa la documentazione inerente i mezzi d'opera e le attrezzature che intende impiegare nell'espletamento del servizio.
2. La SITO, verificata l'idoneità dei mezzi d'opera e delle attrezzature indicate dall'appaltatore utili all'esecuzione del servizio ed accertata la conformità agli elaborati progettuali, ne dà comunicazione all'affidatario.
3. Sono ammesse variazioni nella fornitura delle attrezzature e dei mezzi d'opera, purché non tecnicamente inferiori rispetto a quanto indicato nel presente documento.
4. Le attrezzature nonché i mezzi d'opera dovranno rispettare la normativa vigente applicabile.
5. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere comunicate alla S.I.TO SpA, che provvederà a esaminarle e a rilasciare l'autorizzazione.